

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1125-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MACAGGI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

e col **Ministro della Sanità**

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1965

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1967

Tutela del lavoro minorile

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1125 è stato presentato il 9 aprile 1965 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale allora in carica, onorevole Delle Fave, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e della sanità, quale iniziativa del Governo rivolta innanzi tutto ad « assicurare al lavoro minorile in armonia con il dettato della Carta costituzionale, una tutela pienamente rispondente al rapido progresso economico e tecnologico verificatosi in questi ultimi anni »; ad « armonizzare ulteriormente », poi, « la legislazione nazionale agli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale »; a porre inoltre « un freno alle evasioni divenute — malgrado l'intensificata vigilanza espletata dagli Ispettorati del lavoro — particolarmente frequente in questi ultimi tempi ».

Dal contesto del disegno di legge emerge inoltre il lodevole indirizzo di armonizzare le norme riguardanti il lavoro dei minori con quelle che attualmente regolano l'obbligo scolastico fino al 14° anno di età e di assicurare ai minori « la possibilità di una adeguata preparazione generica e specifica, quale è richiesta dalla continua evoluzione del processo produttivo », il tutto col dovuto riguardo a norme di protezione e di controllo sanitario, rivolte ad una efficace tutela della integrità fisica, oltre che morale, dei minori inseriti in attività suscettibili di effetti dannosi sui giovani organismi in evoluzione.

Queste fondamentali finalità del disegno di legge n. 1124 accolte e fatte proprie dall'attuale Governo, tendono in sostanza all'aggiornamento della nuova legislazione in questo settore, che dal suo inizio risalente alla legge 12 febbraio 1886, n. 2657, e, ancor prima della realizzazione della nuova unità nazionale, a quella sarda del 20 gennaio 1859, non andò esente da quella continua evoluzione che tutta la legislazione affrontò in ragione del progressivo perfezionamento degli strumenti tecnici di produzione, sia in campo industriale che agricolo.

La tutela del lavoro dei minori, che ancor oggi è regolata da leggi comuni alla tutela di quello della donna, ha avuto per altro inizialmente nel nostro Paese, con la legge 19 giugno 1902, n. 242, obiettivi limitati alla determinazione dell'età minima di ammissione al lavoro e al divieto del lavoro in operazioni insalubri e pericolose, obiettivi che andarono successivamente estendendosi e perfezionandosi sia con le disposizioni del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, sia con le successive sue modificazioni, fino alla promulgazione della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla « tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli », tuttora vigente.

Le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 818, le quali già consideravano in particolare alcuni *lavori industriali pericolosi*, richiedevano *attestazioni mediche di idoneità al lavoro* per i maschi fino a 15 anni (l'età minima d'ammissione era a 12 anni), idoneità risultanti, per le donne minorenni, da un libretto di lavoro, regolavano il lavoro nelle ore notturne, la sua durata, i riposi intermedi e settimanali, i periodi di riposo obbligatori per gestanti e puerpere e disciplinavano le denunce d'esercizio cui erano tenuti gli imprenditori ai fini della vigilanza e delle periodiche relazioni del Governo al Parlamento, subirono modificazioni riguardanti il coordinamento delle norme sull'età di ammissione al lavoro con quelle, in progressiva evoluzione, sulla istruzione obbligatoria ed anche l'adeguamento delle norme sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli con le convenzioni internazionali ratificate il 10 aprile 1923.

L'artificiosa convivenza di norme in un unico testo riguardante i fanciulli, le donne e i laboratori-scuola, fu avvertita in occasione della promulgazione della successiva legge 26 aprile 1934, n. 653, nella quale non furono infatti comprese le parti riguardanti la tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere, che formarono oggetto di separata legislazione, nonchè, in parte, quelle relative ai laboratori-scuola, che diedero luogo alla autonoma legislazione sull'apprendistato.

La legge 26 aprile 1934, n. 653, pure con lo stralcio delle norme sulle lavoratrici ge-

stanti e puerpere, conservò peraltro norme comuni ai *fanciulli* e alle *donne minorenni*, ai primi ascrivendo i soggetti in età inferiore ai 15 anni compiuti, alle seconde le donne in età di 15 compiuti, fino al compimento del 21° anno.

Discrepanze dalle convenzioni internazionali successivamente adottate e ratificate in Italia, vennero a manifestarsi particolarmente in rapporto all'età minima di ammissione al lavoro, che secondo la convenzione n. 60 adottata dalla Conferenza del 1937 a Ginevra e ratificata in Italia il 22 ottobre 1952, è fissata a 15 anni e subordinata, oltre tale limite di età, al compimento dell'obbligo scolastico primario secondo le singole legislazioni nazionali, con riserva di occupazione, a 13 anni, in « lavori leggeri » innocui per la salute e lo sviluppo del minore e non pregiudicanti l'assiduità alla scuola e la possibilità di un'istruzione pari alla scolastica, con limitazione dell'orario di lavoro con riguardo a quello di occupazione scolastica e con divieto al lavoro nei giorni festivi e durante la *notte*, delimitata quest'ultima fra le ore 20 e le 8 del giorno successivo.

Divieto di lavoro notturno che fu preso in considerazione successivamente, entro uguali termini, dalla convenzione n. 79 adottata dalla Conferenza di Montreal del 1946 e ratificata il 22 ottobre 1952 anche rispetto all'impiego di fanciulli in lavori non industriali, nonché dalla convenzione n. 90 (adottata dalla Conferenza del 1948 di San Francisco e da noi ratificata il 22 ottobre 1952) che nel termine « notte » ha compreso un periodo di almeno 12 ore consecutive con inclusione, per i minori di età inferiore a 16 anni, dell'intervallo fra le ore 22 e le 6 del mattino successivo e, per i minori fra i 16 e i 18 anni, dell'intervallo di almeno sette ore consecutive, inserito fra le ore 22 e le 7 del mattino e salve varianti ai suddetti intervalli, comunque prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni sindacali interessate. Eccezioni alle predette norme sul lavoro notturno sono inoltre previste dalla convenzione n. 90, con le stesse norme di autorizzazione, in caso di esigenze di apprendistato o della formazione professionale dei minori di 18 anni in industrie a lavoro continuo; in Paesi nei qua-

li il clima rende il lavoro diurno particolarmente pesante; in casi di imprevedibile e inevitabile forza maggiore e, infine, allorchè la necessità di deroga sia conseguenza di circostanze particolarmente gravi di interesse pubblico, restando in quest'ultimo caso limitata la deroga ai minori fra i 16 e i 18 anni.

Deroghe particolari sono ancora previste, per attenerci alle convenzioni internazionali di diretto interesse per il disegno di legge n. 1125, dall'articolo 5 della già citata Convenzione n. 79 della Conferenza di Montreal, concernente l'impiego di fanciulli o di adolescenti minori di 18 anni in qualità di artisti in spettacoli pubblici o in riprese cinematografiche, casi per i quali è prevista una licenza individuale rilasciabile in base alle legislazioni nazionali che dovranno precisare il limite minimo di età per codeste attività, ammissibili a condizione che il periodo di impiego non ecceda la mezzanotte; siano previste garanzie a difesa della salute, della moralità e dell'istruzione del minore e sia assicurato un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

Fra altre convenzioni interessanti il disegno di legge in esame, sta quella, del *Bureau international du travail*, diramata nel 1952 e distinta col n. 14, che riguarda l'applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti industriali, contenente norme non dissimili da quelle vigenti in Italia in forza della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Interessanti pure, con riferimento all'ammissione dei minori ai lavori sotterranei e in miniera, le raccomandazioni della Conferenza internazionale del lavoro n. 124 e 125, del 22 e 23 giugno 1965, le quali consigliano l'età minima di 18 anni per l'ammissione a tali lavori, anche in considerazione delle esigenze della scolarità e della specifica preparazione professionale e sempre *sub conditione* di sistematici controlli medici e della sicurezza del lavoro e con raccomandazione, prima del 18° anno di età, di una adeguata preparazione al lavoro in galleria o in miniera con un preventivo impiego nel lavoro in superficie, nonché di un insegnamento post-scolare con orientamento professionale idoneo alla preparazione al migliore esercizio del futuro mestiere. È stata inoltre rac-

comandata una particolare attenzione, in questo settore di lavoro, da parte degli organi preposti al controllo della sua sicurezza ed igiene, nonchè ogni misura utile alla difesa della salute e al normale sviluppo fisico dei giovani adolescenti, sotto forma di attività ricreativa e sportiva, di alimentazione adeguata alla loro età e al lavoro cui sono adibiti che richiede pure disponibilità di speciale vestiario e di adatti mezzi igienici, di scrupolosa osservanza dei periodi di riposo intermedio e settimanale, progressivamente protratto, quest'ultimo, fino a raggiungere le 48 ore, oltre la disponibilità di una licenza annuale, pagata, di almeno quattro settimane, al di fuori delle ferie ufficiali o usuali e delle eventuali interruzioni di lavoro dovute a malattia. Il tutto con obbligo d'annotazione, da parte del datore di lavoro, dei dati sull'età di ogni minore di 18 anni alle sue dipendenze e sui periodi di riposo settimanale e di licenza pagata da ognuno di essi insufruiti, su speciale registro da tenersi a disposizione degli ispettori e dei rappresentanti dei lavoratori per ogni controllo da essi richiesto e finale raccomandazione di consultazione da parte dell'autorità competente, in ogni Paese, delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, a fine di definire la politica generale di applicazione delle « raccomandazioni » comunicate e prima di adottare una regolamentazione per la realizzazione della politica stessa.

Le sopra esposte « convenzioni », « raccomandazioni » generali e particolari relative al lavoro dei minori, la cui generalizzazione è stata chiesta agli Stati aderenti alla Organizzazione internazionale del lavoro, il relatore ha ritenuto opportuno ricordare in questa sede riassumendone i dati essenziali, poichè la loro conoscenza è, a suo avviso, presupposto indispensabile per poter realizzare, anche e particolarmente con una futura emanazione di norme regolamentari per l'applicazione della nuova legge che è oggi all'esame del Senato, quella ulteriore armonizzazione della legislazione nazionale agli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale e più particolarmente con la ratifica delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Armonizzazione

alla quale è già informato il disegno di legge n. 1125 e che è stata tenuta sempre presente nel preliminare suo esame in sede referente da parte della 10^a Commissione permanente, ma che dovrà trovare ulteriore sviluppo, per quanto concerne l'indicazione di particolari tecnici, nella idonea loro sede di regolamento.

Di altre « convenzioni » e « raccomandazioni », di minore interesse per il disegno di legge in esame, avrò occasione di far cenno nel prosieguo di questa mia relazione.

Ritengo intanto sia da dichiararsi piena approvazione, nei riguardi delle direttive generali del disegno di legge, al rifiuto, adeguato alle caratteristiche attuali dello sviluppo tecnico e delle modalità di lavoro, del concetto delle così dette « mezza forze » che, com'è opportunamente ricordato nella presentazione del disegno di legge, « aveva ispirato nelle precedenti leggi la tutela congiunta delle donne e dei minori »; donde il suggerimento di « provvedere con leggi organiche e distinte alla particolare disciplina in favore dei minori e delle donne », separazione alla quale la 10^a Commissione ha ritenuto doversi attenere in modo anche più rigoroso di quanto non risultasse dal testo del Governo.

Di fatto è stato il sempre più esteso inserimento della donna nella vita produttiva del Paese, fenomeno sociale che ha proceduto in Italia parallelamente a ciò che, al riguardo, si è verificato in ogni Paese civile e, per quanto più direttamente ci interessava, nell'ambito delle Nazioni europee, che dimostrò ben presto l'inadeguatezza della nostra legislazione sul lavoro della donna e la necessità, di conseguenza, di dedicare ad esso una speciale normativa, svincolata dalla legge sul lavoro dei fanciulli e meglio rispondente alle indicazioni che, nel frattempo, erano state raccomandate con apposito documento (« raccomandazione » n. 123 riguardante l'impiego delle donne aventi responsabilità familiari), dalla Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra il 22 giugno 1965; indicazioni alle quali dovrà essere informato quel nuovo disegno di legge che il Ministero del lavoro ha preannunciato, anche nella presentazione del disegno di legge n. 1125 qui in esame, che dovrà essere dedicato alla tu-

tela del lavoro femminile nei suoi vari aspetti e, di necessità, far seguito all'auspicabile approvazione del presente disegno di legge. Provvedimento da proporsi pertanto con quella sollecitudine che sarà permessa dalla raccolta, nel frattempo certamente avvenuta in sede ministeriale, degli studi preparatori e delle proposte tratte dall'esperienza degli organi ispettivi e di vigilanza dello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale; proposte e studi preparatori che si sono resi utili nella preparazione del disegno di legge oggetto di questa relazione che, rivolto ad una nuova sistematica disciplina della tutela del lavoro minorile, nella debita considerazione della precedente nostra legislazione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1964, numero 272 e delle recenti già ricordate convenzioni e raccomandazioni in materia della Organizzazione internazionale del lavoro, contempla in larga visione i molteplici aspetti dei rapporti di lavoro dei giovani, senza costituire pregiudizio alla applicabilità « di qualsiasi altra norma che, sotto il profilo giuridico e sociale, garantisca agli stessi un regime più favorevole ».

Particolare segnalazione merita, ad avviso del relatore, la nuova definizione in categorie dei soggetti del disegno di legge, resa necessaria dall'estensione della tutela legislativa ai minori fino ai 18 ed anche, in casi particolari, ai 21 anni, bene rispondente, anche sotto il riguardo scientifico, ai moderni concetti sulla cosiddetta *età evolutiva* e alla relativa terminologia, qual'è ormai da tempo accolta e usata anche nell'ambito degli studi, ad esempio, della criminologia minorile.

Il disegno di legge, in conformità alla Convenzione n. 10 della Conferenza internazionale del lavoro del 25 ottobre 1921, e con innovazione dettata fra l'altro dalla necessità di tutela nei confronti degli attuali notevoli rischi della meccanizzazione in agricoltura, quali risultano dalle alte percentuali di infortuni dovuti ai moderni mezzi meccanici nel lavoro rurale, estende il campo di sua applicazione ai minori occupati in agricoltura. Propone inoltre l'elevazione ad oltre il 15° anno del minimo di età per l'ammissione a lavori pericolosi o moralmente non

consigliabili e innova, sempre in osservanza di Convenzioni internazionali già ratificate (convenzioni n. 77 del 19 settembre 1946 e n. 124 del 2 giugno 1965 della Conferenza internazionale del Lavoro) la disciplina degli esami medici preventivi e periodici per l'accertamento della idoneità dei minori ai lavori ai quali sono adibiti; quella del lavoro notturno (di cui alla già citata convenzione n. 90 del *Bureau international du travail*) e comprende nuove norme rivolte allo sviluppo culturale, alla ricreazione, all'esercizio di sports ed ogni attività extra-lavorativa da esercitarsi in *tempo libero*, coerentemente alle indicazioni del formulario n. 14 (del 1921) del *Bureau international du travail* e dei Titoli 4° e 6° della « raccomandazione » n. 125 della Conferenza internazionale del lavoro del 2 giugno 1965.

Fra le innovazioni di maggiore interesse proposte dal disegno di legge n. 1125 si pongono poi le norme le quali mirano a che il minore addetto al lavoro sia sempre tutelato dalle varie forme di assicurazione sociale obbligatoria, anche allorchè la sua occupazione risulti abusiva per non raggiunto limite minimo di età all'atto della sua assunzione al lavoro, con riferimento alle norme al riguardo contenute nel disegno di legge. Disposizioni che unitamente a quelle relative all'inasprimento delle sanzioni contro il datore di lavoro e alla previsione di un'ammonda a carico di chi, avendo autorità o incarico di vigilanza sopra il minore, ne consenta l'avvio al lavoro in violazione delle norme al riguardo specificate dal disegno di legge, tendono a porre freno e rimedio al fenomeno dell'occupazione abusiva dei minori, purtroppo ancora esteso nel nostro Paese e particolarmente in alcune sue regioni, nelle quali si renderà necessaria più che altrove una vasta propaganda per la diffusione della conoscenza delle nuove norme legislative e delle sanzioni da esse comminate, se veramente si voglia ridurre e possibilmente eliminare questo triste, incivile e pesante fenomeno (si parla, in Italia, di circa trecentomila minori occupati abusivamente) che incide gravemente sulla salute fisica, talvolta anche morale dei giovani, costituisce pure un grave ostacolo alla loro istruzione oggi obbligatoria e alla

cui diffusione contribuisce indubbiamente l'ignoranza delle leggi e dei principi di difesa sociale ai quali le leggi stesse sono informate, da parte delle popolazioni fra le quali il fenomeno è maggiormente diffuso.

Un esame degli articoli del disegno di legge, i cui principali indirizzi di revisione delle attuali norme sulla tutela del lavoro dei minori risultano dalle precedenti considerazioni e meglio dalla presentazione del disegno di legge n. 1125, dimostra intanto come la materia legislativa sia stata opportunamente ordinata in 12 capitoli riguardanti, rispettivamente:

il campo di applicazione della legge (articoli 1 e 2);

i requisiti di età e di istruzione dei minori (articoli da 3 a 7);

la visita medica preventiva e periodica (articoli da 8 a 13)

il trasporto e sollevamento pesi (articolo 14);

il lavoro notturno (articoli da 15 a 17);

l'orario di lavoro (articoli 18 e 19);

i riposi intermedi (articoli 20 e 21);

il riposo settimanale (articolo 22);

le ferie annuali (articolo 23);

la tutela previdenziale (articolo 24);

la formazione professionale dei fanciulli (articolo 25);

le sanzioni (articolo 26);

le disposizioni finali (articoli da 27 a 29).

Con i primi due articoli, il cui ordine è stato invertito nel testo proposto dalla Commissione rispetto a quello del testo del Governo onde definire preventivamente le caratteristiche di età dei soggetti ai quali il disegno di legge si riferisce, sono indicate alcune categorie di minori per le quali la legge non trova applicazione, ridotte però di numero rispetto alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653, così da permettere la piena tutela legislativa nei confronti dei minori addetti ai lavori agricoli (in precedenza protetti soltanto rispetto ai limiti massimi di peso di cui po-

tevano essere gravati fino ai 17 anni di età) e senza esclusione, inoltre, dei minori congiunti del datore di lavoro.

Il disegno di legge propone invece il mantenimento dell'esclusione (articolo 1 del testo del Governo, articolo 2 del testo della Commissione) degli addetti ai servizi familiari e dei lavoranti a domicilio, salva la riduzione dell'età minima per la generica ammissione al lavoro, indicata dall'articolo 3 in 15 anni compiuti, ai 14 anni, dallo stesso articolo 3 prevista per l'ammissione al lavoro dei fanciulli nei servizi familiari, così come nell'agricoltura e, per proposta aggiuntiva della Commissione, salve le riserve di idoneità delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 7, di idoneità fisio-psichica del minore di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e quanto previsto dall'articolo 24 rispetto alla tutela previdenziale dei minori adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui al disegno di legge. Pure esclusi sono i minori occupati a bordo delle navi per i quali vigono norme specifiche, o nelle aziende ed uffici pubblici, purchè norme legislative o regolamentari assicurino ai minori un trattamento più favorevole di quello stabilito dal disegno di legge.

Restano in tal modo fissate dal disegno di legge le sole poche deroghe all'applicazione delle norme da esso proposte, senza possibilità di loro estensione in quanto, molto opportunamente, non viene riproposta, fra le disposizioni relative al campo di sua applicazione, quella facoltà di limitare in tutto o in parte l'applicazione della legge per singole aziende quando i lavori ai quali il minore è addetto non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata; facoltà che per l'articolo 2 della vigente legge 26 aprile 1934, n. 653, era attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è stata demandata poi all'Ispettorato del lavoro in forza dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520, ma costituisce sempre, come giustamente è rilevato nella presentazione del disegno di legge governativo, una disposizione « non conforme ai principi generali

di diritto oggi vigenti » e comunque « non in armonia con il carattere e le finalità del disegno di legge, che vuole dare pratica attuazione al principio fissato dall'articolo 37 della Costituzione, che garantisce ai lavoratori minori una speciale efficace tutela ».

I requisiti di età e di istruzione per l'ammissione al lavoro dei minori sono fissati, nel disegno di legge, negli articoli da 3 a 7.

Per quanto concerne l'articolo 3, al quale ho già avuto occasione di riferirmi, poichè i motivi della generica delimitazione al 15° anno compiuto quale minimo per l'ammissione dei minori al lavoro, coerentemente alla disposizione della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonchè delle eccezioni, con abbassamento del limite a 14 anni compiuti per i minori addetti ai lavori agricoli e domestici, sono chiaramente esposti nella presentazione del disegno di legge, il relatore non ha da segnalare se non l'emendamento aggiuntivo proposto dalla 10ª Commissione permanente al secondo comma dell'articolo, che costituisce opportuna riserva al limite del 14° anno in ordine a particolari esigenze di tutela della salute del fanciullo e alla possibilità di sua osservanza dell'obbligo scolastico.

Altra modificazione è stata proposta dalla 10ª Commissione al primo comma dell'articolo 4 portando da 13 anni compiuti — limite adottato dal testo del Governo in ripetizione della disposizione dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 — al 14° anno, il limite minimo per l'ammissione dei fanciulli ad occupazione in lavori leggeri, non industriali, compatibili con le esigenze della salute e con l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte del minore. Lavori leggeri che lo stesso articolo 4 prevede siano determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali e per la cui emanazione la 10ª Commissione ha ritenuto opportuna, come risulta dal suo testo, la precisazione del termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Ad alcune norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, per

la partecipazione dei minori alla preparazione o rappresentazione di spettacoli al riguardo già ricordate in questa relazione, è informato il terzo comma dell'articolo 4, per quanto concerne l'ammissione dei minori di età inferiore ai 18 anni compiuti in lavoro non pericoloso e non protratto oltre le ore 24; ammissione subordinata comunque ad autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro su conforme parere del Prefetto e quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore e sempre che la partecipazione del minore alla preparazione o rappresentazione degli spettacoli non comprometta la sua salute fisica e la sua moralità.

Il relatore ritiene dover osservare, con riguardo al terzo comma dell'articolo 4, come dal testo del Governo non risulti l'indicazione dell'età minima a partire dalla quale possa essere rilasciata l'autorizzazione di cui sopra; indicazione che la convenzione n. 79 del *Bureau international du travail* ha lasciata, col suo articolo 5, alla libera decisione di ciascuna legislazione nazionale, e che appare tanto più opportuna di fronte alla formulazione del terzo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1125, che parla di autorizzazione alla « partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione e rappresentazione di spettacoli », senza limite alcuno, pertanto, alle età inferiori al 15° anno. Età inferiore che, tenute presenti le comuni esigenze teatrali, potrebbe forse fissarsi al 10° anno compiuto con l'aggiunta però, anche nel rispetto delle raccomandazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della citata convenzione n. 79 del BIT, delle « riprese cinematografiche » alla « preparazione e rappresentazione di spettacoli », riprese alle quali, assai più frequentemente che non alla preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali, partecipano minori di età anche inferiore ai 10-15 anni dei quali, anche a questo riguardo, si preoccupa la citata convenzione n. 79, oltre che del riposo obbligatorio, successivo ad ogni prestazione, di almeno 14 ore consecutive, del quale il relatore ritiene non sarebbe superfluo un esplicito richiamo nell'articolo 4 del disegno di legge. Opportuna inoltre, anche

per coerenza a quanto richiesto dal primo comma dello stesso articolo 4 rispetto ai fanciulli occupati in lavori leggeri, l'aggiunta alla fine del terzo comma della possibilità di osservanza dell'eventuale obbligo scolastico, fra le condizioni permissenti di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle predette attività di spettacolo, unitamente cioè alle « condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore ».

Con gli articoli 5, 6 e 7 il disegno di legge, oltre affermare la subordinazione dell'occupazione dei minori, in senso generale, alla « osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità » (articolo 7), fa divieto di adibire i fanciulli e gli adolescenti a lavori pericolosi, faticosi e insalubri in parte da specificarsi, secondo quanto previsto dall'articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, « in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali »; in parte già indicati dall'articolo 5 con riferimento all'età minima di accesso ai lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto; a mestieri girovaghi di qualunque genere; ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie; al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare in Sicilia; nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4; alla manovra e al traino dei vagonetti e, infine, alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche. Attività per l'ammissibilità alle quali di fanciulli e adolescenti, il disegno di legge impone limiti minimi di età in parte già predisposti da vigenti norme di legge, ma in netta maggioranza elevati a fine di più effi-

cace tutela della salute e della sicurezza nel lavoro degli adolescenti in età evolutiva. Fine al quale tende anche la norma proposta dal disegno di legge, alla lettera *b*) dell'articolo 5, dell'assoluto e inderogabile divieto d'impiego, cioè, dei minori degli anni 16 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione di macchine in moto, norma molto opportunamente più restrittiva di quella attualmente vigente in forza dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547, nella quale è disposto il divieto rispetto alla oliatura, ingrassatura e pulizia delle macchine in moto, con la deroga, però, relativa ad eventuali esigenze tecniche, sia pure con richiamo, in tal caso, all'uso di « mezzi idonei ad evitare ogni pericolo », in pratica di evidente scarsa garanzia.

Da rilevarsi, infine, l'allineamento delle nostre norme, con la lettera *d*) dell'articolo 5, alle « raccomandazioni » e « convenzioni » già ricordate in questa relazione.

Con gli articoli da 8 a 13, come è affermato nella presentazione del disegno di legge, si intende « disciplinare le *visite mediche preventive e periodiche*, adeguando le norme vigenti in materia di esami medici di idoneità al lavoro con le nuove esigenze del lavoro minorile e con i principi contenuti nelle Convenzioni n. 77 e n. 78 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Si tratta di un settore della più grande importanza nella legislazione per la tutela del lavoro minorile, che di fatto abbisogna di aggiornamento delle vigenti norme e che il disegno di legge riordina e adegua alla legislazione internazionale rispondendo pienamente alle attuali esigenze della medicina del lavoro nei suoi fondamentali aspetti della prevenzione delle malattie da lavoro e del controllo dei minori nella loro idoneità ai compiti lavorativi ai quali sono avviati o ai quali già attendono; aspetti di evidente fondamentale importanza, date le particolari condizioni dell'organismo del minore in età evolutiva, più dell'adulto esposto ai rischi di danno al lavoro inerenti, specie rispetto a determinate attività più di altre pericolose, che il disegno di legge genericamente

mente prevede, per l'integrità fisio-psichica dei giovani lavoratori o aspiranti al lavoro.

Affermando con l'articolo 8 l'obbligo di un « accurato » esame medico preventivo per l'ammissione al lavoro dei fanciulli e adolescenti, nonchè dell'annotazione dell'esito in apposito certificato da « allegare » al libretto di lavoro (ciò che meglio dell'« inserimento » di cui al testo del Governo la 10ª Commissione ha ritenuto risponda alle esigenze di segreto rispetto a tali notizie, date le frequenti occasioni di esibizione obbligatoria del libretto di lavoro), già nello stesso articolo 8, al suo terzo comma, si fa cenno ad un giudizio generico di idoneità e a giudizi specifici, rispetto ad « alcuni lavori di cui agli articoli 6 e 14 », riferimenti che ritornano negli articoli 9 e 10 in ordine ai termini delle visite mediche periodiche dei fanciulli e adolescenti addetti a lavori non particolarmente pericolosi, nei confronti delle visite periodiche sui minori fino al 21° anno di età che prestano opera in lavorazioni industriali che espongono alla azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive. Particolarità di giudizi medici di idoneità che assumono notevole interesse rispetto alla scelta dei medici da adibirsi ai predetti controlli, medici che le Convenzioni internazionali n. 77 e 78 specificano dover essere « qualificati » e che il disegno di legge indica genericamente all'articolo 11 nel testo del Governo come « competenti » e come « di particolare competenza » nel testo della 10ª Commissione, limitatamente alla loro facoltativa designazione da parte dell'Ufficiale sanitario per visite preventive da eseguirsi a cura e a spese del datore di lavoro, mentre all'Ufficiale sanitario il disegno di legge affida di norma le visite mediche preventive e senza eccezione quelle periodiche di controllo e il rilascio dei relativi certificati. Scelta che presuppone pertanto nell'Ufficiale sanitario quella « competenza » — e lo rileva esattamente e opportunamente la presentazione governativa del disegno di legge a pagina 8 — che da tempo è richiesta nella nostra legislazione del lavoro « per indicare il sanitario particolarmente versato in medicina del lavoro », cui si riferiscono sia l'articolo 6

del Regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato dal regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, sia l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, relativo a norme generali sull'igiene del lavoro. Specifica competenza, adunque, in medicina del lavoro, verso la cui esigenza si orientano ormai anche in Italia le tendenze di scelta, ad esempio, per i medici di azienda e che di fronte alle incombenze generiche e, a maggior ragione, a quelle specifiche inerenti alle visite preventive e periodiche di cui agli articoli da 8 a 12 del disegno di legge, dovrebbe essere quanto meno comprovata dal possesso, da parte dell'Ufficiale sanitario chiamato a tali incumbenti, del diploma di specializzazione in medicina del lavoro, restando limitata perciò l'eventuale richiesta di intervento di medici estranei da parte dell'Ufficiale sanitario, all'esigenza di particolari indagini specialistiche complementari.

Notevole in questo gruppo di norme a carattere di prevenzione medica, l'inserimento — coerente alle indicazioni di cui al n. 1 dell'articolo 6 delle Convenzioni internazionali n. 77 e 78 — di quelle di cui all'articolo 13, relative all'istituzione di centri per l'orientamento professionale e per il riadattamento fisico e professionale dei minori che all'esame medico siano risultati inidonei a determinati lavori; primo lodevole passo verso quelle altre più ampie provvidenze che gli articoli 6 delle stesse due citate Convenzioni internazionali prevedono per la realizzazione del riadattamento fisico e professionale dei minori, di una collaborazione tra servizi medici, servizi del lavoro, servizi di educazione e servizi sociali che potrà esser presa in considerazione sul più vasto piano della sicurezza sociale alla quale tende la nostra legislazione.

Con l'articolo 14 il disegno di legge propone un *alleggerimento*, rispetto alle vigenti norme, *dei massimi di peso di cui possono essere gravati i fanciulli e gli adolescenti*, salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 e quello disposto dall'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, riguardante le donne minori in istato di gravidanza.

Seguono, agli articoli 15, 16 e 17, le norme relative al *lavoro notturno*, delle quali è già stato accennato in questa relazione con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 4, le cui disposizioni costituiscono deroga al generico divieto di lavoro notturno per i fanciulli e gli adolescenti, di cui all'articolo 15 del disegno di legge n. 1125 la cui norma, come quella dettata dall'articolo 17 rispetto alla deroga per forza maggiore, limitata però ai minori che abbiano compiuti gli anni 16, risponde agli impegni dal nostro Paese assunti con la ratifica delle già citate « Convenzioni » internazionali numeri 79 e 90.

L'articolo 16 definisce il termine « notte » con criteri orari proporzionali alle fisiologiche esigenze di riposo nelle varie tappe della minore età, suddivise in una prima inferiore ai 14 anni (per la quale la notte comprende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8); una seconda tra i 14 e i 16 anni (periodo di almeno 12 ore consecutive, comprendente l'intervallo fra le 22 e le ore 6); una terza riguardante gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo il disposto dell'articolo 17, (periodo di almeno 12 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5). Al disposto per i fanciulli di età inferiore ai 14 anni è riferita, infine, anche la durata della « notte » per i fanciulli e gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo.

Gli articoli 18 e 19 regolano: il primo *l'orario di lavoro*, nel testo approvato dalla Commissione per i fanciulli liberi da obblighi scolastici, nei limiti di sette ore giornaliere e 40 settimanali; per gli adolescenti nei limiti di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali; norme che permettono la completa sistemazione della materia, fino ad oggi frammentaria nella vigente legislazione. L'articolo 19 limita a 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto, il trasporto di pesi da parte dei fanciulli e degli adolescenti, già regolato per la loro entità dall'articolo 14. Vieta inoltre la partecipazione degli adolescenti alle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, salvo autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro qua-

lora tale sistema sia consentito dai contratti collettivi di lavoro.

Per quanto riguarda i *riposi intermedi*, gli articoli 20 e 21 non portano sostanziali modificazioni agli articoli 18 e 19 della vigente legge 26 aprile 1934, n. 653, e costituiscono efficaci provvedimenti che conciliano le esigenze del lavoro continuativo con quelle dell'indispensabile misura nell'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, che per disposto dell'articolo 20 non potrà durare senza interruzione più di sei ore e qualora l'orario giornaliero superasse le sei ore, dovrà essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora in forza di contratti collettivi o per autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità, con possibilità di proibizione di permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e adolescenti durante i riposi intermedi.

L'articolo 21 prevede inoltre che nei casi di pericolosità o gravità del lavoro, l'Ispettorato provinciale possa prescrivere, in deroga alla disposizione del primo comma dell'articolo 20, la durata massima del lavoro senza interruzione in non più di 4 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Il disegno di legge considera anche il *riposo domenicale e settimanale dei minori*, che per l'articolo 22 dovrà essere assicurato in ogni caso nella durata di almeno 24 ore continuative decorrenti dalla mezzanotte del sabato, con concessione anche in giorno diverso dalla domenica, in base ad un terzo comma aggiuntivo proposto dalla 10^a Commissione, allorchè il riposo settimanale riguardi minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, ovvero in riprese dirette radio-televisive, il tutto restando valida l'attuale disciplina generale in materia regolata dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 che risulta per altro migliorata per quanto concerne il diritto al riposo settimanale che il disegno di legge n. 1125 estende a tutti i minori, senza eccezioni, mentre l'articolo 4 della citata legge n. 370, oggi vigente, limita

l'imposizione del riposo settimanale di 24 ore consecutive alle donne di qualsiasi età e ai minori di anni 14, per di più con possibilità di deroga, con riduzione o frazionamento del riposo per insostituibilità di personale specializzato (articolo 6), in forza di contratti collettivi di lavoro agricolo (articolo 8), per il personale di alberghi (articolo 12) e per il personale viaggiante addetto ai vagoni-letto, per i commessi viaggiatori e personale equiparabile (articolo 15).

Dal successivo articolo 23 sono regolate le *ferie annuali* retribuite, con una nuova norma attualmente mancante nella legislazione riguardante il lavoro minorile, che prescrive il diritto dei « minori », secondo la dizione del testo del Governo, dei « fanciulli e adolescenti », secondo quella del testo approvato dalla Commissione, ad un periodo annuale di ferie non inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuti i 16 anni e a giorno 20 per coloro che hanno superati i 16 anni di età, con possibilità di regolazione delle loro modalità di godimento, da parte dei contratti collettivi di lavoro.

Di particolare interesse l'articolo 24, riguardante la *tutela previdenziale dei « fanciulli di qualsiasi età »* (e quindi, per l'articolo 2 del testo del disegno di legge del Governo e per l'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, che non abbiano compiuti i 15 anni), sotto forma di « diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie » « anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione » di cui al disegno di legge in esame, tutela previdenziale della quale non si è fino ad oggi specificatamente occupata la nostra legislazione sul lavoro minorile, nella quale viene pertanto introdotta quale norma « quanto mai opportuna per non dire necessaria », come si legge nel parere espresso su tale articolo 24 dalla Commissione permanente di giustizia del Senato, « non dovendo essere posti in condizioni di agevolazione in frode alla legge coloro che non hanno rispettato le norme sulla tutela del lavoro minorile ».

Vero è che l'articolo 24 prevedendo in tali casi, col suo secondo comma, il diritto

degli istituti assicuratori « di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi » si richiama al disposto dell'articolo 2126 del Codice civile che, com'è ricordato al riguardo nella presentazione del disegno di legge, « prevede il diritto del lavoratore, anche nei casi di prestazione di lavoro con violazione di norme a sua tutela, a ricevere la retribuzione, intendendo con questo termine non solo la remunerazione economica ma anche i « benefici riflessi » fra i quali stanno quelli inerenti alle prestazioni assicurative in occasione di infortunio, malattia, malattia professionale, e quanti altri eventi dannosi previsti dalla nostra legislazione del lavoro. Al che il legislatore proponente l'articolo 24 del disegno di legge n. 1125 ha premesso nella presentazione del disegno di legge stesso, a pagina 10, che l'articolo 24 introducendo nella disciplina del lavoro minorile una norma « intesa a stabilire il diritto dei fanciulli di ogni età » (e cioè comunque al disotto dei 15 anni) « alla tutela previdenziale anche nei casi di assunzione *contra legem* » mira ad « estendere tutte le assicurazioni sociali ai fanciulli occupati nei lavori leggeri di cui all'articolo 4, prima del compimento dell'età prevista dalla vigente legislazione per il godimento di alcune forme di previdenza ». Intento che può ritenersi confacente al nostro diritto del lavoro con riferimento, almeno per analogia, all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e potrà trovare applicazione, in forza peraltro del secondo comma dell'articolo 27 del disegno di legge in esame che prevede l'abrogazione di ogni disposizione in contrasto con la legge stessa, nei casi in cui sorgessero altrimenti indubbie difficoltà all'applicazione del secondo comma dell'articolo 24, come nei casi in cui, in campo agricolo, un infortunio colpisse un fanciullo di età inferiore ai 12 anni, limite minimo che il citato testo unico prescrive, all'articolo 205, per l'assicurazione contro gli infortuni. Condizione

alla quale, senza la previsione abrogatoria dell'articolo 27, potrebbe riferirsi la riserva di cui al « parere » della Commissione giustizia del Senato, la quale dopo aver segnalata l'opportunità ed anzi la necessità della norma di cui all'articolo 24 per non porre in condizioni di agevolazione in frode alla legge coloro i quali non hanno rispettato le norme sulla tutela del lavoro minorile, ha opportunamente aggiunto che « naturalmente l'obbligo non può andare oltre quanto è previsto dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ».

Con altro riferimento alle « raccomandazioni » e « convenzioni internazionali », il disegno di legge, con l'articolo 25, apre ai fanciulli dell'età di 14 anni compiuti la possibilità, fino ad oggi esclusa, di frequentare *corsi di preparazione professionale per il primo avviamento al lavoro*, la cui opportunità emerge evidente dal fatto che fra il compimento dell'obbligo scolastico al 14° anno nel normale corsi di studi e la possibilità d'iscrizione all'ufficio di collocamento, di assunzione al lavoro o di ammissibilità ai corsi di formazione professionale, oggi riconosciuta soltanto agli iscritti agli uffici di collocamento, e cioè a 15 anni, decorre il periodo di un anno, periodo vacante bene utilizzabile, ai sensi per l'appunto dell'articolo 25 del disegno di legge, per un congruo avviamento al lavoro.

Seguono, all'articolo 26, le *sanzioni* previste in casi di inosservanza delle disposizioni dei vari articoli della legge, sotto forma di ammende di diversa entità, da lire 20 mila a lire 100 mila a seconda della gravità delle contravvenzioni a carico del datore di lavoro e da lire 500 a lire 12 mila a carico di « chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consenta l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 » di cui al disegno di legge.

Sanzioni, queste ultime, sulla cui opportunità si è svolta ampia discussione in Commissione, la quale non ha ritenuto di dover escludere dalla sanzione i genitori, anche se in condizioni di comprovato bisogno familiare, in caso di avviamento precoce del mi-

nore al lavoro, ma ha interpretata la sanzione stessa, mantenuta in misura esigua e per di più in una gamma che permette il suo adeguamento alle possibilità economiche anche le più infime, come un mezzo utile alla sensibilizzazione dei genitori o di chi per essi ai pericoli del lavoro precoce per i fanciulli e, specie in determinate mansioni, per gli adolescenti, con un significato, pertanto, essenzialmente morale, che implicherà per altro quella pubblicizzazione della legge che, anche sotto questo riguardo, dovrà essere a suo tempo curata.

È da ricordare ancora, in ordine all'articolo 26, che in Commissione sono state avanzate proposte fra di loro antitetiche: le une, cioè, tendenti a calcare la mano sui datori di lavoro responsabili delle infrazioni alla legge, trasformando in delitto, pertanto penalmente perseguibile, l'evento trattato invece dal disegno di legge come contravvenzione, ed aumentando l'importo dell'ammenda; le altre tendenti invece ad una riduzione delle ammende. Proposte che la 10ª Commissione ha respinto secondo il relatore a ragion veduta, sia per rispetto all'attuale ordinamento in materia di legislazione sociale e alla tendenza alla depenalizzazione del diritto del lavoro, sia per le difficoltà pratiche di accertamento del dolo o della colpa grave, che l'articolo 4 della vigente legge 26 aprile 1934, n. 653 ha cercato di superare con l'ammissione di un criterio di presunzione, salvo motivi attendibili, di responsabilità penale a carico del datore di lavoro per il solo fatto della presenza di minori nei luoghi di lavoro, il cui contrasto con i principi del nostro diritto penale è stato il motivo per cui la norma non è stata ripetuta nel disegno di legge n. 1126, oltre la comprovata sua inefficacia pratica.

Del pari la 10ª Commissione non ha accolto le proposte di modifica dell'importo delle ammende, sia per averne ritenuto equo e sufficiente l'ammontare indicato nel disegno di legge, sia per l'inaccettabilità dei criteri sui quali si basava l'emendamento maggiorativo, informati ad un parametro rapportato al numero dei prestatori d'opera normalmente occupati nell'impresa e non a quello dei minori abusivamente adibiti al lavoro, criterio

evidentemente prestantesi anche ad assurde risultanze e, comunque, giuridicamente da respingere per estraneità del parametro alla qualità dell'infrazione, oltre che per i motivi adottati dalla Commissione Giustizia nel suo parere del 28 ottobre 1965, e cioè per la indiziarietà e presuntività di un calcolo « avente molte caratteristiche di natura soggettiva, non valutabili dal giudice che deve erogare la pena ».

Su altri emendamenti proposti in sede referente e non accolti dalla Commissione (aggravamento delle sanzioni nei casi di recidiva, devoluzione del gettito delle ammende, parere preventivo di una Commissione parlamentare sulle norme regolamentari di cui agli articoli 4, 6 e 9 delle legge; istituzione attraverso l'Ispettorato del lavoro di Comitati consultivi a livello provinciale e di Commissioni comunali con compiti di polizia, propaganda e assistenza sociale) il Senato avrà modo di pronunciarsi nel corso dell'esame del disegno di legge, se gli emendamenti verranno riproposti in Aula.

A questo punto non resta al relatore che un breve cenno alle *disposizioni finali* che con l'articolo 27 abrogano le norme legislative fino ad oggi esistenti in materia di tutela del lavoro dei minori, restringendone l'abrogazione, per effetto dell'emendamento proposto dalla 10ª Commissione al primo comma dell'articolo, a quelle riguardanti i « fanciulli » e gli « adolescenti » nei limiti di età definiti dall'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione. Col secondo comma dell'articolo 27 è disposto inoltre, come già accennato con riguardo alla tutela previdenziale, l'abrogazione di ogni altra disposizione in contrasto con la legge in esame.

L'articolo 28 sul quale si è discusso in sede referente in ordine all'opportunità del parere di una Commissione parlamentare sulle norme relative ai « lavori leggeri » (articolo 4), ai « lavori pericolosi e insalubri » (articolo 6) e alla periodicità delle visite dei fanciulli e adolescenti addetti a lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive (articolo 9), proposta che la Commissione non ha ritenuto dover

accogliere avendo ritenuta sufficiente garanzia il previo parere delle associazioni sindacali e del Consiglio superiore di sanità, stabilisce che in attesa del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, che riguarderà la tabella delle predette lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, restino valide le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720 inerenti alle attività industriali, mentre per le altre attività è demandato all'Ispettorato provinciale del lavoro il giudizio sulla pericolosità.

L'articolo 29 affida infine la vigilanza sull'applicazione della legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e salve le attribuzioni degli organi di polizia; organi di vigilanza che la 10ª Commissione, con riferimento a proposti interventi collaborativi di Comitati provinciali consultivi di vigilanza, ha ritenuti sufficienti ai fini di assicurare la piena tutela dei lavoratori alla quale mira il disegno di legge ed è impegno del Ministero del lavoro e del suo Ispettorato.

Onorevoli senatori, anche se il disegno di legge sul quale ho avuto l'onore di riferire è stato presentato dal Governo come strumento di sola amplificazione della sfera di protezione dei minori ed utile ad « assicurare la più rigorosa osservanza della legge, anzichè quale mezzo risolutivo di problemi di più vasta portata », sembra al relatore che di fatto, con razionale ordinamento, si attenga felicemente ai diversi concetti informativi che sono stati esposti all'inizio di questa relazione, risponda in modo e misura adeguati e completi alle attuali esigenze della tutela del lavoro minorile, così da raccomandarsi pienamente alla vostra approvazione.

L'autonoma trattazione, infatti, nei confronti della legislazione sulla tutela del lavoro della donna; gli orientamenti tecnologici adeguati ai progressi dei mezzi di produzione; l'armonizzazione della legislazione nazionale agli impegni assunti in sede internazionale; la costante cura posta nella risoluzione dei problemi inerenti ai rapporti fra lavoro e scuola, sia rispetto all'adempimento da parte dei minori all'obbligo sco-

lastico, sia alla loro preparazione professionale; le norme di carattere sanitario che assicurano controlli preventivi e periodici, nel corso dell'attività lavorativa, certamente idonei alla tutela fisica dei fanciulli e adolescenti; quelle relative all'inibizione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri, nonché alle limitazioni nel trasporto e sollevamento di pesi e al lavoro notturno; la regolazione degli orari di lavoro, dei riposi intermedi e settimanali e delle ferie annuali; l'acquisizione della certezza, in ogni caso di evento lesivo connesso al lavoro, della tutela previdenziale su base assicurativa; le nuove disposizioni, infine, relative alle sanzioni, nei casi d'infrazioni alle disposizioni di legge, nei confronti del datore di lavoro con la corresponsabilizzazione di chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'av-

vio al lavoro in violazione delle disposizioni relative ai requisiti di età e di capacità a determinati lavori; tutto ciò costituisce un complesso legislativo organico e bene articolato che risponde, sì, all'espresso intento d'amplificare la sfera di protezione dei minori e di assicurare una più rigorosa osservanza della legge, ma regola nello stesso tempo, su di un piano legislativo moderno ed esauriente, i principali problemi relativi alla tutela fisica e morale del lavoro minore.

Al relatore non resta pertanto che affidare al sereno e obiettivo giudizio del Senato l'approvazione di un disegno di legge che potrà a suo avviso rispondere nel modo più confacente alle esigenze e ai compiti di alto valore sociale per la cui soddisfazione è stato proposto.

MACAGGI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

CAMPO DI APPLICAZIONE**Art. 1.**

Il lavoro dei minori alle dipendenze di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi:

a) dei minori addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 3;

b) dei minori lavoratori a domicilio, salvo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3;

c) dei minori occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) dei minori occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e degli altri Enti pubblici, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Per « minori » si intendono le persone di ambo i sessi fino all'età di 21 anni compiuti, con le seguenti specificazioni:

a) per « fanciulli » si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « adolescenti » si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE**Art. 1.**

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Per « fanciulli » si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per « adolescenti » si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti. (V. art. 2).

Art. 2.

(V. art. 1).

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

(Segue: Testo del Governo).

REQUISITI DI ETÀ' E DI ISTRUZIONE

Art. 3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro dei minori, anche se apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti.

Art. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 13 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con le esigenze di tutela della salute e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del Prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

REQUISITI DI ETÀ' E DI ISTRUZIONE

Art. 3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli, anche se apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purchè ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

Art. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore.

Art. 5.

Non possono essere adibiti:

a) gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino ai 21 anni, ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i minori di età inferiore agli anni 16 e le donne fino ai 21 anni, a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i minori di età inferiore agli anni 18 e le donne, ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei minori che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 21 anni, nonchè i lavori per i quali l'occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.

Art. 7.

L'occupazione dei minori è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

Il lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

VISITA MEDICA PREVENTIVA
E PERIODICA

Art. 8.

I fanciulli, gli adolescenti e le donne fino a 21 anni possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di un accurato esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da inserire nel libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonchè i lavori per i quali l'occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.

Art. 7.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

Soppresso.

VISITA MEDICA PREVENTIVA
E PERIODICA

Art. 8.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 9.

L'idoneità dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne fino a 21 anni al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da inserire nel libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali.

Art. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori di sesso maschile dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'Ufficiale sanitario che rilascia gratuitamente il relativo certificato. Essa può anche venire eseguita, a cura e a spese del datore di lavoro, da un medico competente designato dall'Ufficiale sanitario.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'Ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 9.

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Identico.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'Ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'Ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 12.

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Art. 13.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico, siano risultati inidonei a determinati lavori.

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

I fanciulli, gli adolescenti e le donne fino a 21 anni possono essere — salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 — adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia ed a spalla:

fanciulli tra i 14 e i 15 anni (per i soli lavori agricoli):

maschi	Kg. 10
femmine	» 5
adolescenti maschi	» 20
donne oltre i 15 anni	» 15;

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro della sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori.

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere — salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 — adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi	Kg. 10
» femmine	» 5
adolescenti maschi	» 20
» femmine	» 15;

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*).

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli, gli adolescenti e le donne minori.

Art. 16.

Con il termine « notte » si intende:

a) per i fanciulli di età inferiore agli anni 14, un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8;

b) per i minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

c) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 e per le donne fino a 21 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine « notte » si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

Art. 17.

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*.

Identico.

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 16.

Identico:

a) *soppressa*;

b) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

c) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

ORARIO DI LAVORO

Art. 18.

L'orario di lavoro non può superare, per gli adolescenti, le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Per i fanciulli di età compresa tra i 14 e i 15 anni, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per i fanciulli di età compresa tra i 13 e i 14 anni, la cui prestazione lavorativa non può essere richiesta durante le ore di scuola, l'orario di lavoro non può superare le 2 ore giornaliere, semprechè i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le 7 ore giornaliere.

Art. 19.

I fanciulli, gli adolescenti e le donne fino ai 21 anni non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne fino ai 21 anni, non può durare senza interruzione più di 6 ore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ORARIO DI LAVORO

Art. 18.

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Soppresso.

Art. 19.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 6 ore. Qualora l'orario di lavoro gior-

(Segue: *Testo del Governo*).

Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità e gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e delle donne fino ai 21 anni, durante i riposi intermedi.

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità e gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne fino ai 21 anni non duri senza interruzione più di 4 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I minori hanno diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. Tale periodo non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

naliero superi le 6 ore deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di una ora almeno.

Identico.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, durante i riposi intermedi.

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 4 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Identico.

Identico.

Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonchè in riprese dirette della Radio televisione il riposo settimanale può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite

(Segue: *Testo del Governo*).

può essere inferiore a giorni 30 per i minori di età non superiore ai 16 anni e a giorni 20 per quelli che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

Art. 25.

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi una adeguata formazione professionale.

SANZIONI

Art. 26.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 50.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

Identico.

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

Identico.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

Art. 25.

Identico.

SANZIONI

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 è punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei minori di ambo i sessi.

È abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 29.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.